



**NUOVO REGOLAMENTO PER L'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI
SPORTIVE E DELLA CONSULTA DELLO SPORT**

Approvato con Delibera di C.C. n.94 del 13-DICEMBRE-2019

TITOLO I

ALBO DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Art. 1

Viene istituito con il presente regolamento l'Albo Comunale delle Associazioni sportive operanti nell'ambito del territorio cittadino del Comune di Collesferro.

Art.2

All'Albo così istituito possono iscriversi solamente le realtà sportive, previste dal C.O.N.I. e ad esso iscritte, in possesso dei seguenti requisiti alla data di iscrizione:

- a) operare nel territorio comunale;
- b) avere sede legale nel Comune di Collesferro;
- c) essere operante da almeno due anni alla data di presentazione della domanda;
- d) non contenere nel proprio Statuto e Atto Costitutivo principi in contrasto con l'art.18 della Costituzione e non prevedere, nel proprio Statuto o nella pratica delle loro attività, forme di violenza o discriminazione per motivi razziali, etnici, religiosi, politici, di orientamento sessuale di genere;

Il requisito di cui alla lettera c) può essere derogato per:

- associazioni per iniziative non presenti sul territorio;
- attività di particolare valenza sociale;
- associazioni operanti su fasce di utenza non servite dalle iniziative attivate;
- quant'altro si presenti utile e meritorio per un ottimale sviluppo dell'intera attività culturale e sportiva.

Art.3

Trovandosi nelle condizioni suddette le Associazioni che intendono iscriversi all'Albo Comunale dovranno produrre, all'atto di iscrizione:

1. atto costitutivo;
2. statuto dell'associazione;
3. membri del Consiglio Direttivo;
4. curriculum delle attività;
5. iscrizione al registro CONI.

Art. 4

L'organo competente per l'approvazione delle domande è il Dirigente dell'Area Sport.

Art.5

L'Albo comunale è soggetto a revisione periodica, stante la possibilità di cancellazione di una o più Associazioni dal medesimo per il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento, o di nuova iscrizione.

Art.6

Il Dirigente competente, entro 60 giorni dal ricevimento delle nuove domande, si pronuncia sull'ammissione o meno della nuova richiesta di iscrizione ed aggiorna l'Albo.

Art.7

La cancellazione dell'Albo può avvenire:

- su richiesta dell'Associazione;
- d'ufficio, al venir meno di una delle condizioni previste dal regolamento.

Art.8

L'ufficio Segreteria Generale del Comune si occuperà di rendere pubblico sul sito ufficiale l'Albo delle società sportive.

TITOLO II CONSULTA DELLO SPORT

Art.9

Viene istituita, contestualmente all'Albo Comunale delle Associazioni Sportive, la Consulta dello Sport per lo sviluppo e la programmazione delle attività sportive.

La Consulta ha esclusivamente un ruolo propulsivo e propositivo della vita culturale-sportiva presente sul territorio comunale.

L'Ente comunale ha, in tal senso, piena autonomia in relazione alle linee programmatiche delle attività sportive.

Art.10

Fanno parte della Consulta dello Sport le Associazioni sportive iscritte all'albo delle Associazioni sportive.

Art. 11

Finalità e compiti della Consulta dello Sport:

- promuovere lo sviluppo dell'associazionismo sportivo,
- proporre iniziative tese a rendere la pratica motoria sportiva e ricreativa accessibile a tutti i cittadini,
- promuovere e supportare iniziative che diffondano la pratica sportiva nel mondo scolastico,
- collaborare con l'Amministrazione Comunale alla elaborazione degli indirizzi generali e alla programmazione delle attività sportive,
- proporre corsi di aggiornamento per dirigenti e personale tecnico operanti nel settore sportivo,
- promuovere attività e manifestazioni che attraverso lo Sport stimolino la cooperazione tra giovani di diverse nazioni e la integrazione di culture ed identità diverse,
- promuovere iniziative volte a combattere l'uso di sostanze considerate dopanti e favorire attività di sensibilizzazione e prevenzione del loro uso,
- esprimere indirizzi circa l'eventuale erogazione di contributi finalizzati allo sviluppo dell'attività sportiva, stante il rispetto dell'autonomia decisionale conferita in materia all'Ente locale.

Art. 12

I componenti della Consulta dello Sport sono:

- a) il Sindaco e l'Assessore allo Sport, qualora presente;
- b) il Presidente della Commissione Sport;
- c) un Consigliere di minoranza ed uno di maggioranza;
- d) il rappresentante legale o suo delegato di ciascuna associazione sportiva regolarmente iscritta all'Albo delle Associazioni sportive.

I componenti di cui alle lettere a),b),c) partecipano alla Consulta senza diritto di voto.

Art. 13

La Consulta, al fine di poter svolgere con maggiore efficacia la propria attività, può costituire al suo interno gruppi di lavoro/ sottocommissioni, per materia o attività sportiva praticata.

La durata ed il funzionamento dei gruppi di lavoro saranno determinati di volta in volta dalla Consulta.

Art. 14

Tutti i componenti della Consulta dello Sport svolgono la propria attività a titolo gratuito.

Art. 15

Gli organi sociali della Consulta sono:

- l'Assemblea,
- il Presidente,
- il Vicepresidente,
- un Segretario.

Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito.

Art. 16

L'assemblea generale dei componenti è convocata con avviso scritto o mail almeno 5 giorni prima dell'adunanza.

L'avviso deve contenere: sede, data, ora ed ordine del giorno.

Art. 17

La Consulta, riunita in assemblea nomina, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati:

- 1) Un presidente scelto tra i rappresentanti delle Associazioni sportive, con funzioni di coordinamento e di direzione;
- 2) Un Vicepresidente.

In seconda convocazione il quorum per la votazione si abbassa ad 1/3 dei componenti.

Il Presidente così nominato sceglierà un componente cui offrirà le funzioni di segretario, che avrà il compito di redigere i verbali delle sedute e di inoltrarli all'Ufficio sport del Comune.

Gli Organi della Consulta durano in carica due anni.

Art. 18

La Consulta si riunisce, in via ordinaria almeno ogni 4 mesi ed in via straordinaria ogni qualvolta venga formalmente richiesto dal Presidente, da 1/3 dei componenti, o dall'Amministrazione Comunale.

In assenza del Presidente, la Consulta è convocata dal Sindaco o Assessore allo Sport qualora presente.

Sulle materie di propria competenza, la Consulta decide a maggioranza semplice dei componenti. I componenti della Consulta che non partecipano, senza preavviso e giustificato motivo, alle riunioni per tre volte consecutive, verranno dichiarati decaduti e non più eleggibili.

Art. 19

La Consulta può proporre alla Giunta Comunale, prima della redazione del bilancio di previsione in modo da adeguare la programmazione dell'Ente in base alle richieste, iniziative sportive e progetti che si intendono realizzare.

Art. 20

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della delibera di approvazione dello stesso.
